

## Allegato D

### DEFINIZIONI

#### **Definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI)**

La definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) è quella contenuta all'articolo 2 legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) in armonia con l'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 come di seguito riportato:

- Microimpresa. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a euro 2.000.000,00.
- Piccola impresa. Si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a euro 10.000.000,00.
- Media impresa. Si definisce media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone e che realizza un fatturato annuo non superiore a euro 50.000.000,00 e/o un totale di bilancio annuo non superiore a euro 43.000.000,00.

#### **Impresa giovanile**

è definita in base al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 2015, n. 055/Pres. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile.

Si intende per impresa giovanile:

- l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani (persone di età inferiore ai 35 anni) oppure
- l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani,
- l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché,
- nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane),
- la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e
- la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.

#### **Impresa femminile**

è definita in base al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile.

Si intende per impresa femminile l'impresa in cui:

- la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne;
- l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne;
- l'impresa individuale il cui titolare è una donna;
- nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna;
- la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società.

#### **Imprese che appartengono ai settori dell'artigianato artistico tradizionale e dell'abbigliamento su misura.**

Sono le imprese di cui al capo II del D.P.Reg. n. 0400/Pres. di data 20 dicembre 2002 e s.m.i.

#### **Impresa attiva da almeno 25 anni**

Impresa la cui attività risulta continuativa da almeno 25 anni dalla data di inizio attività come attestata da visura camerale.



### **Impresa start-up**

impresa costituita da non più di 5 anni al momento della presentazione della domanda; non è considerata start-up la società le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente.

### **Interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo degli spazi commerciali**

Imprese che iniziano a utilizzare immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno ventiquattro mesi.

**Iniziative dirette a favorire la continuità delle imprese** tramite successione tra l'imprenditore e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione stessa.

I successori d'impresa beneficiari dell'intervento possono essere: l'imprenditore individuale che acquisisce l'impresa dal cedente, il socio o i soci che acquisiscono la quota o le quote del socio o dei soci cedenti.

Sono esclusi dai benefici per la successione dell'impresa i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa

### **Sistemi di certificazione e riconoscimento della sostenibilità ambientale aziendale**

(elencazione non esaustiva):

1. La certificazione ISO 14001 attesta l'applicazione volontaria all'interno di un'organizzazione di un sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e che ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

2. L'Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario creato dalla Comunità europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale. Esso rientra tra gli strumenti volontari attivati nell'ambito del V Programma d'azione della UE a favore dell'ambiente. Scopo prioritario dell'EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese. Il sistema di gestione ambientale richiesto dallo standard EMAS è basato sulla norma ISO 14001:2004, di cui sono richiamati tutti i requisiti.

3. Imprendigreen: è il riconoscimento che Confcommercio prevede per le proprie imprese per premiare comportamenti virtuosi e buone pratiche in chiave sostenibile. L'obiettivo è far emergere, qualificare e quantificare il contributo della pratica sostenibile avviata e la volontarietà della stessa rispetto alle prescrizioni di legge nonché la rispondenza a uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

4. Comunità energetica: attività regolamentata in materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche di cui all'art. 42-bis, inserito nel Decreto 162/2019 "Milleproroghe" (convertito nella legge n. 8/2020 in 29 febbraio 2020).

Si tratta di associazioni di cittadini, imprese ed enti locali che decidono di unirsi con l'obiettivo di dotarsi di impianti per la produzione, l'autoconsumo e la condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili. L'unica restrizione riguarda le aziende, per le quali la produzione e cessione dell'energia all'interno della comunità energetica non deve rappresentare l'attività principale.